

Al Sindaco del Comune di
CASTROREALE (ME)
protocollo.castroreale@pec.it

Al Responsabile del procedimento e
Del Settore Tecnico Manutentivo
del Comune di
CASTROREALE (ME)
tecnico.castroreale@pec.it
tecnicomanutentivo@castroreale.it

Trasmessa solo via e-mail/PEC

E p.c. All’Autorità Nazionale Anticorruzione
ROMA
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Dipartimento Regionale Tecnico
PALERMO

Al Presidente del Centro Studi CNI
ROMA

Al Presidente dell’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di
MESSINA

Ai Presidenti degli
Ordini degli Ingegneri della Sicilia
LORO SEDI

Prot. n° 84/16

Palermo, 17/11/2016

Oggetto: Comune di Castroreale (ME) – Lavori di completamento del Consolidamento del centro abitato della frazione Bafia – CUP J87B16000490001 CIG ZC31B961BC.
Avviso di gara per conferimento incarico professionale
Segnalazione di irregolarità – Controdeduzioni ai chiarimenti del RUP.

In ordine a quanto esposto dal R.U.P. e sottoscritto dal Sindaco nella nota a riscontro inoltrata via PEC da codesta amministrazione in data 09/11/2016 e priva di data e protocollo, preso atto di quanto comunicato, si rappresenta che il contenuto della Ns nota n. 83/16 del 05/11/2016 non risulta affatto “fuorviante, impreciso e alquanto forzato”, termini di cui probabilmente l'estensore non ha piena consapevolezza, in quanto, a tenore della stessa risposta risulta che:

- a) Il comune di Castroreale ha effettivamente pubblicato in data 19/10/2016 un bando di gara per il conferimento dell’incarico di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori in epigrafe, ma la pubblicazione è avvenuta “per mero errore” come dichiarato dal RUP;
- b) Tale avviso riguarda un intervento il cui importo dei lavori è di circa € 700.000,00 e l’onorario posto in gara è dichiarato per € 12.386,64 oneri compresi oltre IVA e anche questo

è un dato inconfutabile e inconfutato;

- c) Il calcolo analitico dell'onorario non è stato effettivamente pubblicato e l'importo posto a base di gara risulta effettivamente e largamente inferiore a quello determinato, nei modi di legge, dalla stessa stazione appaltante in € 23.895,28 come riferito nella nota a riscontro, che ammette essere stato stabilito “in maniera forfetaria” tenendo conto solo delle effettive poste finanziarie disponibili;
- d) Valga quanto riportato sub a), nel senso che quanto lamentato è vero: il bando pubblicato, per quanto erroneamente, fa riferimento ad inviti già eseguiti dall'Amministrazione con propria autonoma scelta, dato che i partecipanti erano stati effettivamente già prescelti a prescindere dal bando;
- e) Dal tenore letterale del bando, che apprendiamo solo ora essere stato pubblicato erroneamente, non si evince effettivamente in maniera chiara che i tecnici già invitati risultavano iscritti all'Albo Unico Regionale.

Non sfuggirà, anche ad una lettura affrettata, come l'intero assunto del R.U.P. verta sulle seguenti circostanze:

- 1) Bando pubblicato per mero errore.

A tal proposito è evidente che se “errore” c’è stato questo non può essere sanato con una nota di spiegazione ma operando una revoca della procedura e degli atti sottesi ed una eventuale sua ripetizione. È ben nota, infatti, la differenza presente nel codice dei contratti fra procedura negoziata *con o senza bando* e l’obbligo motivazionale richiamato ripetutamente dall’ANAC di *dare conto delle ragioni che hanno indotto ad optare per un sistema di affidamento non aperto alla partecipazione di tutti i soggetti potenzialmente interessati*, in particolar modo con riferimento al dettato normativo di fare “*salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie*”.

È d’altra parte proprio dell’ordinamento della P.A. revocare l’atto affetto da errori e la ripetizione della procedura eliminandone il vizio.

- 2) Calcolo dell’onorario posto a base dell’affidamento.

Anche in questo caso è pacifico, per stessa ammissione del RUP, che l’importo stabilito è largamente inferiore a quello calcolato dall’ Amministrazione secondo il dettato normativo (tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione e alle attività di cui all’art. 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di cui al D.M. Giustizia 17 giugno 2016).

Inoltre, prescindendo da qualsiasi parametrizzazione ma riferendosi esclusivamente, e per di più *ex post*, alle “risorse finanziarie disponibili”, la determinazione del corrispettivo viola ogni dettato normativo ed ogni indicazione fornita dall’ANAC che, aboliti i minimi tariffari, non introduce l’arbitrarietà del compenso ma fa obbligo all’amministrazione committente di rendere pubblico, chiaro ed evidente il calcolo del corrispettivo, che deve risultare da un quadro analitico delle prestazioni da affidare e dei relativi corrispettivi; obbligo che sussiste a prescindere dalla pubblicazione del bando.

Valga ancora notare che il riferimento operato dal RUP all’art. 113 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 è errato se non fuorviante (e questa volta il termine sarebbe usato in maniera propria) in quanto lo stesso si riferisce esplicitamente a “Incentivi per funzioni tecniche” e dunque a fattispecie differente (il famoso 2% per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti



pubblici) e segnatamente alla imputabilità delle relative poste economiche e non anche alla loro determinazione.

Tutto ciò premesso e argomentato, ribadendo lo spirito di collaborazione che gli Ordini degli Ingegneri e il loro organismo di raccordo e rappresentanza regionale intendono offrire agli Enti pubblici, si rassegnano le superiori considerazioni, e

SI REITERA LA RICHIESTA

a codesta Amministrazione e al Responsabile unico del procedimento di revoca in autotutela del bando in parola, previo annullamento degli atti presupposti e conseguenti, ivi compreso l’eventuale affidamento illegittimamente effettuato, e la ripetizione dell’intera procedura coerentemente con le scelte operate e con la normativa sottesa.

IL SEGRETARIO

Danilo Antonio Notarstefano

IL PRESIDENTE

Giuseppe Maria Margiotta

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.